



## **Organi di Giustizia**

**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
Avv. Lucia Ambrosino

**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.32488.451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 2/18

Dec. n. 7/18

Il giorno 11 giugno 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

sul reclamo proposto dal signor Paolo MACHETTI, quale amm.re unico della DIRT RACING SRI, per conto del pilota Emilio PROCACCINI, nonché anche da quest'ultimo, in proprio, avverso la squalifica subita nel corso della gara di Campionato Italiano Motorally, prima prova, svoltasi a Cascia (PG), l'8 aprile u.s..

In particolare, i reclamanti lamentano la errata applicazione dell'art. 1.26 dell'Annesso Motorally 2018, in quanto, secondo il loro assunto, la "nota" n. 231, indicata quale tratto del percorso in cui sarebbe stata commessa la penalità, non

rientrerebbe nei cosiddetti “Settori Selettivi” di cui all’art. 1.24 e, di conseguenza non poteva essere irrogata nessuna sanzione, essendo gli stessi esclusi dalle norme che prevedono le relative penalità in caso di infrazione.

Hanno chiesto, quindi, seppure implicitamente, l’annullamento della squalifica irrogata.

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria, unitamente alle relative integrazioni,

#### OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dai reclamanti, è infondato e, pertanto, deve essere respinto, poiché l’esame della documentazione acquisita agli atti, nonché della normativa di riferimento, consente a questo Giudice di non condividere le conclusioni cui gli stessi sono pervenuti, per i motivi che appresso si spiegheranno.

Il percorso dei piloti partecipanti ad una gara di Motorally viene monitorato attraverso il GPS, che rileva i relativi “punti” trasmessi dai tracciatori in dotazione ad ogni pilota, nella “misura” di un punto al secondo. La somma dei punti registrati permette, poi, di visualizzare il percorso dei piloti.

Dall’esame del report del pilota Emilio Procaccini, ove sono riportate le predette informazioni, si evince che lo stesso ha erroneamente abbandonato il percorso di gara alla nota “231” ed è rientrato nel predetto percorso attraverso una inversione di marcia.

L’art. 1.25 dell’Annesso Motorally, rubricato “*Marcia in senso contrario nei s.s. in linea*”, recita testualmente: «*Il conduttore che, per qualsiasi motivo, impegna il percorso di gara di un S.S. in senso contrario rispetto alla direzione di marcia prevista, (infrazione constatata visivamente da un UdP o mediante traccia GPS) viene applicata la penalità riportata nell’Art. 1.26- ERRORI DI PERCORSO E RIENTRO NEI S.S.*». Quest’ultima norma, poi, prevede che: «*Il rientro nel percorso di gara in seguito ad un errore di navigazione dovrà avvenire ad una velocità massima di 30 km/h e con cautela*» e che «*Per la mancata osservanza di queste disposizioni, verificata visivamente o tramite traccia GPS, la Giuria deciderà la penalità da applicare valutando i seguenti casi: 1) al conduttore che percorrerà il tratto in senso contrario superando i 30 km/h fino ad*

*una tolleranza di 10 km/h, viene applicata una penalità di 10 minuti; 2) il conduttore che percorrerà il tratto in senso contrario superando i limiti e la tolleranza sopra indicati, verrà escluso dalla gara»*

Ora, il tenore letterale di tale norma è chiaro, prevedendo essa che, in caso di errore da parte del pilota nel percorrere il tracciato di gara, il relativo rientro dovrà avvenire ad una velocità massima di 30 Km/h e con cautela, dove per “percorso di gara” deve intendersi l'intero percorso e non il solo settore selettivo.

Invero, l'art. 1.25 citato sanziona con la medesima penalità una condotta differente da parte del pilota, ossia l'impegno di un S.S. in senso contrario rispetto alla direzione di marcia prevista e non riguarda il caso di specie, poiché il reclamante non è stato sanzionato con l'esclusione per aver percorso un S.S. in senso contrario, ma per non aver rispettato il limite di velocità durante il rientro nel percorso di gara dopo esservi uscito. Invero, come è desumibile dal relativo report (punti 10184-10219, per un totale di circa 400 metri), il pilota Emilio Procaccini, dopo l'inversione del senso di marcia, ha ripreso la marcia normale, superando, però, per 14 secondi la velocità di 40 Km/h, raggiungendo, poi, la velocità di 58 Km/h per circa 200 metri.

Di conseguenza, come correttamente rilevato nel verbale di Giuria della gara menzionata, egli ha violato l'art. 38 n. 2, lettere e) e k) del R.M.M. 2018, nonché dell'art. 1.26 dell'Annesso motorally 2018, rientrando sul percorso di gara, complessivamente inteso, in senso contrario ad una velocità superiore a quella consentita.

Ciò posto, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il reclamo proposto non può essere accolto.


**P.Q.M.**

il Giudice Sportivo Nazionale,

- **RIGETTA** il reclamo proposto dal signor Paolo MACHETTI, per conto del pilota Emilio PROCACCINI, nonché da quest'ultimo, anche in proprio.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Procaccini Emilio;
- Paolo Machetti;
- S.T.S.;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.